

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1756 DEL 20/10/2023

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE, AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, PRESSO U.O.C. NEUROCHIRURGIA 1 DELL'OSPEDALE DI VICENZA - DOTT. ALESSANDRO POZZA.

Proponente: UOS FORMAZIONE  
Anno Proposta: 2023  
Numero Proposta: 1791/23

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi di Milano ha chiesto, con nota agli atti, la stipula della convenzione individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Alessandro Pozza, iscritto al 5° anno della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia dell’Ateneo medesimo, che frequenterà l’UOC di Neurochirurgia 1 di Vicenza.

In merito alla formazione medico specialistica, la Regione del Veneto con DGR n. 1718 del 30.12.2022, punto R) ha confermato che l’instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi, deve essere formalizzata da apposita convenzione, la quale è soggetta al rilascio di preventivo nulla osta dell’Area Sanità e Sociale.

Tenuto conto delle disposizioni di cui sopra, questa Azienda, con nota prot. n. 101083 del 06.10.2023, ha chiesto ai competenti Uffici Regionali il rilascio di nulla osta per la stipula della convenzione in oggetto.

La Direzione Risorse Umane del SSR Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, con nota prot. n. 101881 del 10.10.2023, ha espresso nulla osta alla stipula dell’accordo individuale, nel testo concordato con l’Ateneo richiedente.

Ricordato che:

- la formazione dei medici specialisti è disciplinata dal Titolo VI del D.Lgs. 17.10.1999, n. 368 di attuazione della direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive n. 97/50/CE, n. 98/21/CE e n. 99/46/CE che modificano la direttiva n. 93/16/CE;
- in conformità a quanto disposto dall’art. n. 43 del richiamato D.Lgs. n. 368/99, con il decreto interministeriale n. 68/2015 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Ricordato, inoltre, che con decreto interministeriale n. 402/2017 è stato sancito il principio di esclusività delle strutture/UOC che fanno parte della rete formativa delle scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Premesso quanto sopra, preso atto del parere favorevole espresso dalla Responsabile di UOC Neurochirurgia 1 Vicenza, Dott. Lorenzo Alvaro, si propone l’approvazione della convenzione con l’Università degli Studi di Milano per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Alessandro Pozza, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di approvare la convenzione individuale con l'Università degli Studi di Milano per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa, del Dott. Alessandro Pozza, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROCHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

L'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, nella persona del Direttore della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia, Prof. Francesco Di Meco, nato a Perugia il 17-05-1962, domiciliato per la sua carica in Milano, Via Festa del Perdono 7, 20122

e

l'Azienda Sanitaria "AULSS 8 Berica" (in seguito denominata "Soggetto ospitante"), codice fiscale n. 02441500242, nella persona del rappresentante legale, dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19-05-1957, domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede della medesima

- *entrambe congiuntamente denominate "Parti"* -

Visti

- Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. – *attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE* e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- il Decreto Interministeriale n. 68 del 4/02/2015 – *Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria*;
- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/6/2017 *recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria*.

Premesso che

- il Decreto Interministeriale n. 402/2017 prevede che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate specifiche convenzioni e redatti progetti formativi individuali;
- le strutture ospitanti devono essere necessariamente pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- l'Azienda con nota del 07/08/2023 ha manifestato l'interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale del Dott. **POZZA ALESSANDRO**, medico iscritto alla Scuola di Specializzazione in NEUROCHIRURGIA
- l'U.O. costituisce struttura della rete formativa della **Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia dell'Università degli Studi di Verona** e possiede ulteriore capacità ricettiva – in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali – in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo convenzionato che frequentano tale struttura;

Tenuto conto che

- il Consiglio della Scuola di Specializzazione in dell'Università degli Studi di Milano nella seduta del ha espresso parere favorevole alla proposta pervenuta ed ha accertato l'interesse del Dott. a svolgere un periodo di stage formativo presso l'Azienda, predisponendo il relativo piano delle attività formative del medico in formazione specialistica.
- Il Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano nella seduta del ha espresso analogo parere favorevole.

Tutto ciò premesso  
Si conviene e si stipula quanto segue

### Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

## **Art. 2**

### Finalità

L'Ente si impegna ad accogliere presso l'**UOC di NEUROCHIRURGIA 1 Vicenza** di cui è Responsabile il **Dott. ALVARO LORENZO**, per lo svolgimento di attività professionalizzanti, il **Dott. POZZA ALESSANDRO**, nato a Valdagno (VI) residente in Cornedo Vicentino, via Cozza di Cornedo 33B, 36073 tel 3338755900 codice fiscale PZZLSN93A19L551H (di seguito denominato anche "tirocinante"), iscritto alla Scuola di Specializzazione in NEUROCHIRURGIA dell'Università degli Studi di Milano, per lo svolgimento di attività professionalizzanti al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi come riportati nel piano formativo individuale di cui all'All. 1.

## **Art. 3**

### Durata del Tirocinio

L'attività di tirocinio formativo disciplinata dalla presente convenzione si svolge **dal 01-11-2023 al 01-11-2024**

## **Art. 4**

### Luoghi e tempi

L'Ente mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature dell'**UOC di NEUROCHIRURGIA 1 Vicenza** con orario di accesso secondo accordi con il Responsabile della struttura.

## **Art. 5**

### Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Il medico in formazione specialistica, tenuto a frequentare la U.O. e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti, svolgerà i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la Direzione sanitaria dell'Azienda Ospedaliera, nonché con il Responsabile della struttura convenzionata.

Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno della struttura assistenziale in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale, mentre è assicurata la possibilità dell'esercizio della libera professione intramuraria secondo i titoli posseduti.

Le attività formative svolte dal medico in formazione specialistica sono in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Scuola di cui al piano formativo individuale (All. 1).

## **Art. 6**

### Tutor di riferimento

L'attività del medico in formazione specialistica si svolge sotto la guida del Dott. ALVARO LORENZO indicato come tutor di riferimento dall'U.O. di appartenenza.

## **Art. 7**

### Monitoraggio e frequenza dell'attività formativa

L'attività di formazione è seguita e verificata dal Prof. tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di Responsabile didattico-organizzativo.

Il Dirigente medico Responsabile della U.O. dell'Ente, presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

Il Dirigente medico Responsabile della U.O. dell'Ente avrà cura di rendicontare le presenze/assenze del medico in formazione specialistica e trasmettere il relativo tabulato all'Università.

A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal medico in formazione specialistica in particolare rispetto alle attività formative previste nell'Allegato 1.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico in formazione specialistica, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

## **Art. 8**

### Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento dello stage il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati nella presente convenzione.

Ai sensi dell'art. 40 del D. L.gs. n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal medico in formazione specialistica, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il

personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; essi partecipano, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività mediche della U.O. per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Azienda nonché con il Responsabile della struttura convenzionata.

Le attività formative, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee. Durante la formazione presso l'Ente il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la Scuola di Specializzazione dell'Università, ove la distanza della sede dell'Ente rispetto alla sede della Scuola lo consenta, in alternativa il medico in formazione specialistica è tenuto a reperire il materiale didattico formativo presso la Scuola di appartenenza per l'anno accademico in corso.

Nell'ambito della struttura convenzionata il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

#### **Art. 9**

##### Tutela assicurativa

È a carico dell'Ente ospitante la copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale ai sensi dell'art. 41 comma 3° del D. Lgs. n. 368/1999.

Gli oneri relativi all'assicurazione per colpa grave restano a carico del medico in formazione specialistica.

#### **Art. 10**

##### Prevenzione e Sicurezza

Il medico in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che svolge attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente e sono esposti a rischi, è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Ente, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

#### **Art. 11**

##### Mensa e uniformi di servizio

L'Azienda assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione le uniformi di servizio, nonché l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, (con tariffa a pasto definita per i soggetti esterni, costo pieno).

#### **Art. 12**

##### Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e dal Reg. U.E. n. 679/2016.

Le Parti dichiarano di trattare i dati personali esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

Il medico in formazione specialistica dell'Università potrà accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui viene a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

#### **Art. 13**

##### Recesso

Le Parti hanno facoltà di recesso da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC e con preavviso di almeno due mesi.

#### **Art. 14**

##### Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 15**

Oneri delle Parti contraenti

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

**Art. 16**

Imposte

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 D.M. 17.6.2014) con pagamento sulla base dell'autorizzazione n. 01221026054339 dell'11.10.2023 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 Aprile 1986.

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

PER L'ENTE

IL DIRETTORE  
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE  
**Prof. DI MECO FRANCESCO**

IL DIRETTORE GENERALE  
AZIENDA ULSS 8 BERICA  
**Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina**